



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

Regolamento comunale dei mezzi e degli impianti pubblicitari

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 30.12.2014.

Esecutivo in data 9.2.2015

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento per “Messaggio Pubblicitario” si intende: “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi”. (D. Lgs n. 74/2002 art 2 c.1 lett. a));

per “Mezzo pubblicitario” si intende ogni forma di comunicazione al pubblico realizzata sulla strada o nelle sue pertinenze di servizio oppure in terreni privati idonea ad essere percepita dagli utenti della strada, ivi comprese le insegne, le targhe e simili, così come specificamente definiti dall'art. 47 del Regolamento di attuazione del C.d.S.;

per “Impianto pubblicitario” si intende qualunque struttura di supporto rigido o non rigido, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali,

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

I mezzi e gli impianti pubblicitari come sopra definiti vengono classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

Permanenti: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari.

Temporanei: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali.

I mezzi e gli impianti pubblicitari vengono inoltre classificati in funzione della tipologia d'uso in:

Istituzionali: quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da Enti Pubblici o di diritto pubblico e altri Enti ed Associazioni senza fine di lucro o per attività patrocinate dal Comune;

Commerciali: quelli deputati alla esposizione di messaggi pubblicitari volti a pubblicizzare iniziative generalmente a vantaggio di esercizi commerciali ed artigianali;

Privati: quelli preposti alla esposizione permanente di notizie relative ad un esercizio commerciale, industriale, di arte o professione (ad es: preinsegne, insegne di esercizio).

Non vengono considerati mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza a fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A3 (cm 42x30).

ART 3 NORME GENERALI

L'installazione, il ripristino o la modifica di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione.

L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale;
- c) da chi utilizza gli spazi dell'impianto

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune per la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o vicinali.

L'autorizzazione viene rilasciata altresì dal comune previa acquisizione del nulla osta dell'Ente

proprietario della strada, quando la collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari viene eseguita lungo le strade provinciali o statali (SS13 "Pontebbana") situate all'interno della perimetrazione del centro abitato o in vista di esse. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Quando l'installazione è prevista in una zona sottoposta ad un vincolo, la stessa è subordinata al nulla osta rilasciato dall'Autorità che sovrintende al vincolo

E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari, così come definiti dal comma 4 dell'art 47 e di mezzi per la pubblicità temporanea commerciale e privata (saldi, promozioni, liquidazioni etc) in zone sottoposte a vincolo ambientale paesistico (D. Lgs 42/2004).

Non sono soggette ad autorizzazione le indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

SEZIONE I – PUBBLICITA' PERMANENTE

ART. 4.

AUTORIZZAZIONI - PROCEDIMENTO

Per il rilascio delle autorizzazioni, inerenti attività produttive, così come la proroga, il rinnovo, il ripristino e la modifica, gli interessati devono inoltrare specifica domanda per via telematica accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it.

ART 5.

ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda il servizio competente concede o nega l'autorizzazione;

Il termine per la conclusione del procedimento può essere interrotto una sola volta, entro 30 giorni, per richiedere la documentazione mancante necessaria per consentire l'istruttoria. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione, il soggetto interessato dovrà provvedere all'installazione dell'insegna, dei mezzi pubblicitari o dei segnali di servizio utile, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato. Non sarà considerata completata l'installazione, in presenza del solo palo o delle sole strutture di sostegno, senza il messaggio pubblicitario, insegna o segnale di servizio.

Per le autorizzazioni inerenti gli impianti luminosi è inoltre necessaria la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge che dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ha validità per tre anni salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art 27 del Codice della Strada ed è rinnovabile a richiesta.

In assenza della domanda di rinnovo, il soggetto interessato decade da qualunque diritto al mantenimento del mezzo pubblicitario il giorno successivo alla scadenza.

ART 6 MODIFICA E RINUNCIA

Qualsiasi modifica all'autorizzazione in corso d'opera deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata allegando i necessari elaborati. Qualsiasi richiesta di modifica su autorizzazione scaduta deve essere oggetto di nuova richiesta come da articolo 5 del presente regolamento.

La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta.

Nel caso di rinuncia l'autorizzato dovrà ripristinare, a proprie cura e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dal Comune.

ART. 7 VOLTURAZIONE

E' ammessa la volturazione dell'autorizzazione in corso di validità. In tal caso il cedente oppure il cessionario devono presentare, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento, apposita domanda di voltura, corredata dagli atti comprovanti.

Entro lo stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo (Targhetta) come previsto dall'art 55 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada.

ART. 8 RINNOVO AUTORIZZAZIONI

Il titolare dell'impianto può richiedere il rinnovo dell'autorizzazione con istanza da presentare almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Per le attività produttive l'istanza va presentata attraverso il portale SUAP.

Per le altre attività, la domanda va presentata in Comune allegando la seguente documentazione:

- a) indicazione estremi della precedente autorizzazione,
- b) documentazione fotografica.
- c) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, con la quale si attesti che non sono intervenute modifiche dei luoghi o installazioni di segnaletiche stradali che incidono sulla conformità dell'impianto rispetto al codice della strada, al suo regolamento attuativo e al regolamento comunale;

Per ogni impianto pubblicitario è necessario depositare apposita istanza.

ART. 9 MODIFICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, ferma restando la durata della stessa, il Comune può autorizzare, su istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione, la modifica del messaggio senza richiedere un eventuale ulteriore nulla osta agli Enti proprietari della strada a condizione che rimangano invariate le dimensioni del cartello pubblicitario e la scadenza dell'autorizzazione. All'istanza dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. Il Comune è tenuto a prendere atto, entro i successivi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cambio bozzetto, e di trasmettere all'Ente proprietario della strada il nuovo bozzetto autorizzato.

SEZIONE II – PUBBLICITA' TEMPORANEA

ART. 10 NORME GENERALI

I mezzi pubblicitari compresi in questa Sezione possono essere: striscioni, locandine, stendardi, gonfaloni, mega poster, segni orizzontali reclamistici e cartelli, installati su qualsiasi tipo di supporto di superficie massima pari a mq. 3,00. Sono ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le 48 ore successive.

L'intervallo tra una richiesta e la successiva, da parte della stessa ditta o relativamente allo stesso oggetto, non deve essere inferiore a 10 giorni e la durata massima dell'esposizione non può essere complessivamente superiore a mesi tre per anno solare

Gli impianti pubblicitari temporanei che vengono installati in serie sono ammessi nel formato massimo di cm 100 x 70.

Qualsiasi forma di pubblicità temporanea è consentita in luoghi non soggetti a vincolo ambientale e paesistico e quando non arreca danno al decoro ed alla sicurezza stradale.

I manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e di illuminazione, sulle pensiline del trasporto urbano e sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

I mezzi per la pubblicità temporanea di tipo istituzionale, così come definiti dall'art 2, non sono assoggettati alle predette limitazioni.

ART 11 AUTORIZZAZIONI – PROCEDIMENTO

Per il rilascio delle autorizzazioni temporanee, inerenti attività produttive, così come la proroga, il rinnovo, il ripristino e la modifica, gli interessati devono inoltrare specifica domanda per via telematica accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it.

Per tutte le altre istanze deve essere presentata al Comune specifica domanda almeno 15 giorni prima, se è ubicato lungo le strade comunali sia dentro che fuori i centri abitati, ed almeno 60 giorni prima del previsto posizionamento, se l'impianto è ubicato lungo le strade provinciali dentro il centro abitato o in vista di esse, al fine di ottenere il rilascio del nulla osta da richiedersi a cura del Comune.

Il posizionamento lungo le strade statali in centro abitato è subordinato al nulla osta tecnico rilasciato dall'ANAS.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
- b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme etc;
- c) bozzetto con dimensioni;
- d) auto dichiarazione per la stabilità, ove necessaria per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato;
- e) auto dichiarazione che i mezzi posti in opera non ricadono in area soggetta a vincoli ambientali e paesistici;

Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale entro 5 giorni dalla scadenza del periodo autorizzato.

ART 12
MEZZI PUBBLICITARI MOBILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI O DI
PUBBLICO ESERCIZIO

I mezzi pubblicitari mobili a servizio di attività commerciali o di pubblici esercizi, collocati lungo le strade comunali urbane oppure extraurbane, dove è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, dovranno essere oggetto di nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Locale.

A tal fine deve essere prodotta al Comune una comunicazione corredata da:

- a) bozzetto con dimensioni del cartello;
- b) planimetria con indicazione del sito;
- c) documentazione fotografica esplicativa del posto.
- d) dichiarazione che gli stessi verranno stabilmente ancorati;

Gli stessi potranno avere dimensioni massime di cm 70x100 e dovranno essere collocati in concomitanza con l'orario di apertura dell'attività ed essere rimossi durante le ore di chiusura.

Il posizionamento di tali mezzi dovrà avvenire nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

Sono vietate le collocazioni sui cigli delle strade, sulle aiuole spartitraffico o di delimitazione di corsia di marciapiedi e piste ciclo pedonali e, qualora autorizzati su marciapiedi, dovranno essere collocati in adiacenza al fabbricato lasciando libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

ART 13
PUBBLICITÀ TEMPORANEA A SERVIZIO DI CANTIERI EDILI

Qualsiasi forma pubblicitaria a servizio di cantieri edili o finalizzata alla vendita di case e lotti è soggetta ad autorizzazione temporanea.

Al riguardo deve essere presentata al protocollo del comune idonea istanza corredata dalla documentazione richiesta nell'art. 11 del presente regolamento, specificando il periodo di durata della stessa.

Il rinnovo viene effettuato con i criteri stabiliti nel precedente art 10.

SEZIONE III – NORME PARTICOLARI

ART. 14
DIMENSIONI E DISTANZE

Lungo le strade statali e provinciali all'interno dei centri abitati, valgono le prescrizioni imposte dai nulla osta rilasciati dall'Ente proprietario della strada.

Nei luoghi dove è consentito, lungo le strade comunali urbane, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari purché:

- ad una distanza minima dal ciglio della strada (misurato dal filo più esterno del cartello al limite della carreggiata) di m 1,5, sia che i cartelli siano collocati perpendicolarmente o parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in allineamento con eventuali costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a m 3;
- ad una distanza minima da marciapiedi e piste ciclabili di m 1,50 (misurato dal filo più esterno del cartello al limite della carreggiata);
- 8 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli;
- 15 m prima degli altri segnali di pericolo e di prescrizione;

- 10 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- 10 m prima dei segnali di indicazione;
- 10 m dopo i segnali di indicazione;
- 15 m dal punto di tangenza delle curve;
- 10 m prima delle intersezioni;
- 8 m dopo le intersezioni;
- 10 m dall'imbocco di sottopassi;
- 20 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi);
- la collocazione di cartelli pubblicitari prima e dopo gli accessi carrai sarà di volta in volta stabilita dai singoli provvedimenti autorizzativi, tenendo conto dei requisiti minimi necessari per garantire la sicurezza del traffico stradale.

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.

Le distanze di cui sopra non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della stessa superiore a 15 m.

Per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Le deroghe possono essere concesse dalla Polizia Locale sentito l'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio.

Per gli impianti pubblicitari installati lungo le strade comunali urbane si osservano le seguenti dimensioni massime a seconda della distanza dalla sede stradale:

a) se collocati lungo le strade parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati:

1. da m 1,50 a m 5,00: metri quadrati 6 (sei);
2. da m 5,01 a m 10,00: metri quadrati 10 (dieci);
3. oltre m10,00: metri quadrati 20 (venti);

b) se collocati lungo le strade perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

1. da m 1,50 a m 5,00: metri quadrati 6 (sei);
2. oltre m 5,00: metri quadrati 10 (dieci).

ART. 15 PREINSEGNE

All'interno del centro abitato, gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere collocate preferibilmente lungo il senso di marcia dei veicoli, preferibilmente in impianti autonomi e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

Distanze minime:

- a) dalle intersezioni m. 10;
- b) il bordo interno dovrà collocarsi alla distanza minima m. 0,50 dal ciglio del marciapiede o dalla banchina.

In nessun caso le preinsegne dovranno insistere su marciapiedi, su banchine pedonabili o comunque su percorsi ciclopedonali ad un'altezza inferiore a m 2,20.

Le preinsegne raggruppate in impianti multipli appositamente dedicati devono essere al massimo in numero di 6, della dimensione prevista dal Codice della Strada.

Le preinsegne e gli impianti multipli di preinsegne possono essere autorizzati anche se collocati in corrispondenza di intersezioni, a condizione che le stesse siano, per colore e dimensione, conformi ai segnali di indicazione riguardanti rispettivamente la segnaletica artigianale, commerciale, industriale, turistiche, alberghiere, territoriali e di pubblico interesse.

ART. 16
PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie per conto di terzi a titolo oneroso nelle zone sottoposte a vincolo ambientale e paesistico.

ART. 17
NORME PARTICOLARI

Non è consentita l'autorizzazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "SPAZIO LIBERO", oppure, "PER QUESTA PUBBLICITA' TEL. ...", ecc.).

Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati a prestazioni di servizi per gli utenti della strada (orologi, contenitori di rifiuti, panchine, transenne paline, pensiline di fermata autobus) con superficie inferiore ai 3 mq, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dall'art 14 del presente regolamento.

Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo alla circolazione di persone invalide, a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 18
SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada, nonché da quelle previste da altre leggi e regolamenti, l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 e la sanzione accessoria della rimozione del mezzo pubblicitario abusivo. La sanzione pecuniaria viene applicata per ogni giorno in cui si protrae la violazione.

ART 19
ABROGAZIONI

Viene abrogato l'art 42 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 18/09/1995.